



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Saini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
F. Baccolo, S. Baruzzi, A. Bendoni,
G. Beschi, L. Binda, S. Bottoglia,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Guerra,
V. Meneghetti, L. Nardi, C. Pollet,
R. Redeghieri, L. Reina, D. Sechi,
E. Valcarenghi, M. Zanotti

Stampa
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 7/2007
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 24.04.2024

RATIO

Immobili e Fisco

Periodico per la gestione fiscale, contabile e amministrativa degli immobili

Sommario 2/2024

Opinione - Direttiva "case green" **3**

Normativa

Locazioni - Nullità del contratto di locazione non registrato **5**
- Aggiornamento del canone nelle locazioni ad uso abitativo **8**

Condominio - Fondo condominiale speciale per lavori superbonus non conclusi **10**
- Convenzione istitutiva di servitù di parcheggio **12**
- Rappresentante in supercondominio **14**

Imposte e tasse

Imposte dirette - Plusvalenze su immobili oggetto di superbonus **16**
- Sintesi del decreto "taglia crediti" e superbonus **22**
- Blocco delle cessioni dei crediti e sconto in fattura **24**
- Ulteriori restrizioni alla cessione del credito e sconto in fattura **26**
- Nuovi obblighi e adempimenti per agevolazioni in edilizia **30**
- Plusvalenza in caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento del prezzo **34**

Imposta di registro - Clausola penale all'interno del contratto di locazione **36**
- Fiscalità della dichiarazione di riserva di nomina nel contratto preliminare **38**

Amministrazione

Fatturazione - Cessioni e assegnazioni di fabbricati acquistati presso privati **40**
- Costruzione completa di edifici esclusa da reverse charge **44**
- Fatturazione in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) **46**
- Trattamento Iva della cessione di terreni nell'ambito del project financing **48**

Pratica professionale

Edilizia	- Patente a punti nei cantieri	50
	- Nuovo modello APE nella Direttiva "case green"	54
	- Non ammessa la sanatoria parziale degli abusi edilizi	56
Diritto del lavoro	- Rivalutazione delle sanzioni in tema di sicurezza sul lavoro	58

Rubriche

Domande & risposte	- Guida ai benefici prima casa	62
-------------------------------	--------------------------------	-----------



Ane Arzelus

Ane Arzelus è un'illustratrice spagnola innamorata della comunicazione visiva spiritosa e dei giochi di parole. Il suo lavoro è pieno di colori audaci e forme semplici per comunicare idee in modo chiaro, luminoso e grafico. Con una carriera nella creazione e nel design e una specializzazione in illustrazione editoriale, attualmente lavora per clienti in tutto il mondo, tra i quali Adobe, HBO Europa, Oxford University Press, The Glebe and Mail, Santillana, Elkar ecc. Il suo lavoro ha ricevuto diversi riconoscimenti, come due premi Clap, diverse menzioni d'onore in concorsi di illustrazione e nel 2022 il primo premio al Concorso di illustrazione di Tapirulan.

Fabio Toninelli

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: servizioclientratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 29, cc. 19 e 20 D.L. 2.03.2024, n. 19 (in attesa di conversione in legge) - Circ. Inl 13.03.2024, n. 521


Dal 1.10.2024 è stato introdotto un sistema di qualificazione (c.d. patente a crediti), obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito di cantieri edili.

Le informazioni relative alla patente confluiranno in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

Con decreto del Ministro del lavoro sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

Le disposizioni potranno essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

DECURTAZIONI
DEI PUNTI

- La patente subisce le decurtazioni, correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo, nei seguenti termini.

Accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I del D. Lgs. 81/2008.	10 crediti
Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI D. Lgs. 81/2008.	7 crediti
Provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3, c. 3 e seguenti, del D.L. 12/2002.	5 crediti
Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata la morte.	20 crediti
Inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale	15 crediti
Inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni	10 crediti

SOSPENSIONE
DELLA PATENTE

- Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'INL può sospendere, in via cautelativa, la patente **fino a un massimo di 12 mesi**.
- L'INL definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione.
- Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

COMUNICAZIONE
ALL'INL

- L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di decurtazione dei punti o sospensione della patente ne dà notizia, entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.

REINTEGRAZIONE
DEI CREDITI

- I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza dei **corsi di formazione e aggiornamento** in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 37, c. 7 del D. Lgs. 81/2008.
- Ciascun corso consente di riacquistare **5 crediti**.
- I crediti riacquistati mediante detti corsi **non possono superare** complessivamente il numero di **15**.
- Trascorsi 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede INL di copia dell'attestato di frequenza, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di decurtazione o sospensione.

Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/2008.

ASPETTI
SANZIONATORI

- Una dotazione **inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri** temporanei o mobili, **fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso** al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.
- L'attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 6.000 ad € 12.000, non soggetta alla procedura di diffida, e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), per un periodo di 6 mesi.

ADEMPIMENTI
DEL
COMMITTENTE
O RESPONSABILE
DEI LAVORI

- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestato di qualificazione SOA.

Nuova
lett. b-bis)
dell'art. 90, c. 9
D. Lgs. 81/2008

Tavola n. 1

Violazioni con decurtazione di 10 crediti (Allegato I D. Lgs. 81/2008)

1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione.
3	Mancata formazione ed addestramento.
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto.
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.

Tavola n. 2

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori con decurtazione di 7 crediti (Allegato XI D. Lgs. 81/2008)

1	Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
1-bis	Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.
2	Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3	Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4	Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5	Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6	Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7	Lavori subacquei con respiratori.
8	Lavori in cassoni ad aria compressa.
9	Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10	Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

RIVALUTAZIONE DELLE SANZIONI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- SANZIONI

D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 coordinato con il D. Lgs. 3.08.2009, n. 106 - Decreto direttoriale INL 6.06.2018, n. 12 Lettera circ. INL 22.06.2018 - Decreto direttoriale INL 20.09.2023, n. 111 - Lettera Circ. INL 30.10.2023 Nota INL 9.11.2023, n. 1159

Con la nota prot. n. 724 del 30.10.2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni in merito all'applicazione del Decreto direttoriale 111 del 20.09.2023, il quale – in attuazione dell'art. 306, comma 4 bis, del D.Lgs. 81/2008 – ha rivalutato, nella misura del 15,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Testo Unico Sicurezza nonché da altri atti aventi forza di legge. In coerenza con il principio di irretroattività delle sanzioni più severe, l'INL ha precisato che la predetta rivalutazione si applica esclusivamente in riferimento alle condotte commesse a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto direttoriale 111/2023 sul sito internet del Ministero del Lavoro, cioè dal 6.10.2023.

SCHEMA DI SINTESI



SANZIONI

REATI PUNITI
CON LA PENA
DELL'ARRESTO

D. Lgs. 758/1994
Artt. 301, 301-bis
D. Lgs. 81/2008

- Mancato rispetto del **provvedimento di sospensione** dell'attività imprenditoriale.
- **Omessa valutazione dei rischi** in aziende a rischio incidente rilevante e in grandi cantieri mobili e temporanei.

Procedura

- Intervento ispettivo con riscontro di violazioni e notifica notizia di reato al PM che chiede al GIP il rinvio a giudizio (definizione **solo** in sede giudiziaria). Il GIP su richiesta dell'imputato può **sostituire la pena detentiva** (massimo 12 mesi) con quella pecuniaria \geq € 2.000.
 - Condizioni per la sostituzione:
 - .. eliminazione delle fonti di rischio; .. eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
 - .. violazione non ha causato morte o lesioni grave o gravissima.
- Trascorsi 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di sostituzione, in assenza di ulteriori reati, il reato si estingue.

REATO PUNITO
CON PENA
ALTERNATIVA
DI ARRESTO
O AMMENDA

D. Lgs. 758/1994
Artt. 301, 301-bis
D. Lgs. 81/2008

- A seguito di violazioni rilevate **prescrizione** e notizia di reato al PM con sospensione del procedimento penale.
- Per adempimenti complessi può essere richiesta una proroga, mai superiore a 6 mesi + 6 per motivi indipendenti dal contravventore.
- Se il contravventore adempie nei termini è ammesso a pagare entro 30 gg **¼ del massimo** in via amministrativa con estinzione.
- Se il contravventore non adempie il procedimento penale si rimette in moto.

• Ammessa la "regolarizzazione spontanea" posta in essere prima ed autonomamente dalla prescrizione.

PENA
DELL'AMMENDA

D. Lgs. 758/1994
Artt. 301, 301-bis
D. Lgs. 81/2008

- In modo simile, se il sopralluogo ispettivo rileva violazioni, **prescrizione** e invio notizia di reato al PM con contestuale sospensione. Se si adempie alla prescrizione entro la scadenza, ammissione al **pagamento di ¼ del massimo** entro 30 giorni e richiesta di archiviazione.

• Se il contravventore non adempie il procedimento penale si rimette in moto.

ILLECITI PUNITI
CON SANZIONE
AMMINISTRATIVA

Art. 301-bis
Art. 24 L. 689/1981

- Il sopralluogo ispettivo accerta violazioni che contesta fissando termine per regolarizzare.
- Verificato l'adempimento con esito positivo il contravventore è ammesso a pagare **l'importo minimo** della sanzione. I termini possono essere prorogati con atto motivato. L'applicazione dei benefici si estende alla **regolarizzazione spontanea**.

• Senza regolarizzazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione più favorevole tra doppio del minimo e 1/3 del massimo della pena.

POTERE
DI DISPOSIZIONE

Art. 302-bis

- Se l'organo di vigilanza riscontra la **non** corretta applicazione di norme tecniche e buone prassi volontarie dichiarate dal datore di lavoro e la fattispecie non costituisce reato, **impartisce disposizioni esecutive** contro le quali è ammesso il ricorso **entro 30 giorni**.

Allegato I D. Lgs. 81/2008

Elenco di violazioni che determinano il provvedimento di sospensione dell'attività

Violazioni generali	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.	€ 2.500
	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.	€ 2.500
	Mancata formazione ed addestramento.	€ 300 ⁽¹⁾
	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione (SPP) e nomina del relativo responsabile (RSPP).	€ 3.000
	Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS).	€ 2.500
	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.	€ 3.000
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.	€ 300 ⁽¹⁾
	Mancanza di protezioni verso il vuoto.	€ 3.000
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento	Mancata applicazione di armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni di relazione tecnica di consistenza del terreno.	€ 3.000
	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	€ 3.000
	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	€ 3.000
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione	Mancanza di protezione da contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, differenziale).	€ 3.000
Violazioni che espongono al rischio d'amianto	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima di iniziare lavori che possono comportare il rischio d'esposizione all'amianto.	€ 3.000
Nota ⁽¹⁾	Per ciascun lavoratore interessato	

Tavola

Principali sanzioni dal 6.10.2023

Datori di lavoro	Sanzione
Non aver valutato i rischi e non aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi - DVR .	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.561,44 a € 9.117,29
Elaborare il DVR senza l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI.	Ammenda da € 2.849,15 a € 5.698,30
Elaborare il DVR senza relazione su valutazione di tutti i rischi e senza specificare i criteri adottati per la valutazione stessa o senza individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento.	Ammenda da € 1.424,58 a € 2.849,15
Non aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP .	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.561,44 a € 9.117,29
Non frequentare, per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, i corsi di formazione per RSPP .	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.561,44 a € 9.117,29
Datori di lavoro e dirigenti	Sanzione
<ul style="list-style-type: none"> Non consegnare tempestivamente al RLS su richiesta copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) e non consentirgli di accedere ai dati sugli infortuni e malattie professionali. Non fornire in appalti e subappalti a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e misure di prevenzione e di emergenza. 	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.067,88 a € 5.698,30
Non verificare l' idoneità tecnico-professionale di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in relazione a lavori, servizi e forniture da affidare in appalto o con contratto d'opera o somministrazione.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.424,58 a € 6.837,96
<ul style="list-style-type: none"> Non tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, di capacità e condizioni inerenti salute e sicurezza. Non prendere le misure appropriate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Non richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori di norme vigenti e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e DPI. Non prendere provvedimenti per evitare che misure tecniche possano causare rischi per la salute della popolazione o per l'ambiente. 	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.709,49 a € 7.407,80
<ul style="list-style-type: none"> Non nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti. Non fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). Non aggiornare le misure di prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi/produttivi rilevanti. Non cooperare alle misure di prevenzione e protezione che incidono su appalti e subappalti. Non coordinare protezione e prevenzione e omessa informazione reciproca in appalti e subappalti. Non promuovere la cooperazione ed il coordinamento in appalti e subappalti elaborando il DUVRI. 	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 2.136,86 a € 8.547,46
<ul style="list-style-type: none"> Non inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e non richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (se la violazione è riferita a > 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati se la violazione riferita a > 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati). Non consentire ai lavoratori di verificare mediante RLS, l'applicazione di misure di salute e sicurezza. Non consegnare tempestivamente copia del DUVRI ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Non consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Non convocare nelle unità produttive con più di 15 lavoratori la riunione periodica. Non tenere la riunione periodica in occasione di eventuali significative variazioni. 	Ammenda da € 2.849,15 a € 5.698,30
<ul style="list-style-type: none"> Non custodire il DVR presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Non sottoporre nel corso della riunione periodica all'esame dei partecipanti il DVR e i punti previsti. Effettuare le visite mediche per accertare stati di gravidanza e in altri casi vietati. 	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.849,15 a € 9.397,33
<ul style="list-style-type: none"> Non comunicare in via telematica a Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi ad infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro > 3 giorni, non vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Non fornire a SPP e medico competente informazioni in merito a natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione di misure preventive e protettive, descrizione impianti e processi produttivi, dati relativi a infortuni e malattie professionali, provvedimenti adottati da organi di vigilanza. 	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.424,58 a € 6.407,28

Tavola (segue)

Datori di lavoro e dirigenti (segue)	Sanzione
<ul style="list-style-type: none"> Non comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro. Non comunicare in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico i dati e le informazioni relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno. Non conservare l'originale della cartella sanitaria e di rischio per almeno 10 anni salvo altre disposizioni, non redigere un verbale della riunione periodica e non metterlo a disposizione dei partecipanti. 	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 712,29 a € 2.849,15
Non fornire in regime di appalto o subappalto, ai lavoratori la tessera di riconoscimento.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 129,44 a € 712,29
Non comunicare in via telematica a INAIL i nominativi dei RLS.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 64,72 a € 427,37
<ul style="list-style-type: none"> Non provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi, sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione, nominativi dei lavoratori e delle figure del sistema sicurezza. Non provvedere affinché il lavoratore riceva adeguata informazione su rischi specifici, normative di sicurezza e disposizioni aziendali, pericoli connessi ad uso di prodotti chimici e misure adottate. Non assicurare che ogni lavoratore riceva formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche (se la violazione è riferita a > 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione è riferita a > 10 lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati). Non fornire a dirigenti e preposti un'adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico (se la violazione è riferita a > 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione è riferita a > 10 lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati). Non fornire ai lavoratori incaricati di attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell'emergenza adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico (se la violazione è riferita a > 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione è riferita a > 10 lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati). Non somministrare al RLS una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sui rischi specifici (se la violazione è riferita a > 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione è riferita a > 10 lavoratori, gli importi della sanzione sono triplicati). Non prendere i provvedimenti affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato inevitabile, possano cessare la loro attività, mettersi al sicuro, o non garantire la presenza di mezzi di estinzione. 	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.709,49 a € 7.407,80
<ul style="list-style-type: none"> Non organizzare i necessari rapporti coi servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione emergenza, non designare preventivamente i lavoratori incaricati. Non informare i lavoratori che possono essere esposti a pericoli gravi e immediati su misure da adottare. Non adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il competente gerarchico, possa prendere le misure adeguate. Non astenersi, salvo eccezioni dal chiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in situazioni di pericolo. 	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.067,88 a € 5.698,30
Non prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.067,88 a € 5.698,30
Non adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.709,49 a € 7.407,80
Componenti impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci di società semplici agricole, artigiani e piccoli commercianti	Sanzione
Non utilizzare attrezzature di lavoro conformi, non munirsi di DPI e non utilizzarli in modo conforme.	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 284,92 a € 854,75
Non munirsi di apposita tessera di riconoscimento in regime di appalto o subappalto.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 64,72 a € 427,37